

Capo III

Inventari.

27. Ogni capo d'istituto forma l'inventario delle rispettive raccolte artistiche, archeologiche, scientifiche o bibliografiche raggruppandole secondo le norme dell'art. 5 e attribuendo a ciascun gruppo un valore complessivo di stima.

28. Nel determinare il valore delle raccolte, collezioni, ecc., il prezzo venale dei singoli oggetti non è da tener presente; che come uno degli elementi di stima, le collezioni dovendo essere considerate nel loro valore complessivo.

Le servitù e i vincoli eventualmente esistenti sono valutati a parte in detrazione del valore complessivo.

29. Oltre agli accessori di cui all'art. 9 si considerano immobili agli effetti dell'inventario le scaffalature e i mobili contenenti le raccolte o collezioni, i cassettini e gli armadi dei medaglieri, i supporti e le custodie delle macchine e simili; e del valore è tenuto conto nella stima complessiva di cui agli articoli precedenti.

30. Il valore complessivo da inscrivere negli inventari è approvato dal Ministero della pubblica istruzione e da questo comunicato al Ministero delle finanze a mezzo della ragioneria centrale.

31. Entro il mese di luglio d'ogni anno i direttori e capi di istituto, tenuto conto delle variazioni occorse durante l'esercizio precedente nel materiale di ciascun istituto per incremento delle raccolte e completamento delle collezioni, per migliore identificazione di oggetti archeologici, artistici o bibliografici, per deperimento o perdite o per altre ragioni, propongono al Ministero della pubblica istruzione il prospetto riassuntivo delle variazioni all'inventario da inscrivere nel rendiconto patrimoniale dello Stato.

Questo prospetto è dal Ministero trasmesso alla ragioneria centrale non più tardi della fine del successivo mese di settembre.